

RIMORCHIO NAVI

Ordinanza Capitaneria di Porto di Trieste n° 13/2016

Trieste, 29/04/2016

Articolo 1

Sono approvate e rese esecutive le allegate "Tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste".

Articolo 2

L'Ordinanza n. 01/15 è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt. 1173, 1174 del Codice della Navigazione.

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI TRIESTE

GRUPPO PRIMO: NAVI DI STAZZA LORDA FINO A 30.000 G.T.

Art. 1

G.T.		ZONA "A" dal Tor. Bovedo all'ormeggio n° 57 incluso, compreso lo Scalo Legnami	ZONA "B" dall'ormeggio n° 57 escluso a P.ta Ronco (terminal petroliferi esclusi) compreso S.Sabba	ZONA "C" Terminal Petroliferi (SIOT, SHELL)
oltre	fino	Euro	Euro	Euro
	1.000	160,88	222,26	356,11
1.000	1.500	243,51	307,31	492,35
1.500	2.500	316,01	381,72	609,76
2.500	3.500	412,62	460,46	737,34
3.500	5.000	481,73	776,48	923,84
5.000	10.000	599,63	776,48	1.243,21
10.000	15.000	716,17	1.009,86	1.617,19
15.000	20.000	895,33	1.155,28	1.850,10
20.000	25.000	1.054,30	1.261,57	2.020,19
25.000	30.000	1.229,21	1.381,89	2.211,04

Art.2

La tariffa si applica per ciascun rimorchiatore impiegato nella manovra ed è comprensiva della fornitura del cavo da parte del rimorchiatore.

Art. 3

Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali e dalle 08.00 alle ore 17.00 dei giorni festivi si applica la maggiorazione del 50%.

Art. 4

Per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni di sabato non festivi si applica la maggiorazione del 40% mentre per il restante orario si applica la maggiorazione del 50%.

Art. 5

Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni festivi si applica la maggiorazione del 100%.

Art. 6

I servizi fissati in fuori orario, di sabato o nei giorni festivi, che richiedano l'impiego di un numero di rimorchiatori superiore a quello minimo previsto per il servizio di guardia, qualora non effettuati per causa non imputabile alla Società concessionaria, due ore prima e quattro ore dopo l'ora fissata, saranno egualmente addebitati alla nave che ha causato il ritardo limitatamente alle maggiorazioni previste dagli articoli 3, 4, 5 con esclusione della tariffa base di cui al precedente articolo 1.

Art. 7

Per i servizi resi a cavallo di due orari che comportino tariffe differenti, si applica quella relativa all'orario di inizio del servizio stesso.

Art. 8

Per il rimorchio di navi con macchina inattiva, si applica la maggiorazione del 30%.

Art. 9

Per la mancata prestazione dei rimorchiatori già allontanatisi dal proprio ormeggio o già disponibili sottobordo, dipendente da "fatto nave" si applica il 50% della tariffa relativa.

Art. 10

Qualora il rimorchiatore per "fatto nave" rimane in attesa a disposizione per un periodo superiore ad un'ora si applica il 30% della tariffa relativa.

Art. 11

Per i movimenti delle navi tra ormeggi attigui del Porto, effettuati in proseguimento senza sgancio dei cavi di rimorchio, si applicano le tariffe previste dall'art. 1.

Per i movimenti delle navi tra ormeggi non attigui del Porto si applica una tariffa doppia rispetto a quella prevista dall'art. 1.

Per i movimenti delle navi da un ormeggio all'altro, lungo la stessa banchina e/o calata, disposti dall'Autorità Portuale per esigenze attinenti al più proficuo utilizzo dei mezzi di sollevamento fissi di banchina, la tariffa applicata al terminale è ridotta del 50%, sempre che le operazioni non superino le due ore.

In caso di movimenti effettuati in orario normale, per il completamento di operazioni di carico e scarico di merci e passeggeri in arrivo e partenza, la tariffa di cui al secondo paragrafo verrà ridotta del 40%. La predetta riduzione non si applica alle navi, che nell'approdo in corso, non abbiano usufruito di almeno un servizio di rimorchio.

GRUPPO SECONDO: NAVI DI STAZZA LORDA OLTRE A 30.000 G.T.

Art. 12

G.T.		ZONA "A" dal Tor. Bovedo all'ormeggio n° 57 incluso, compreso lo Scalo Legnami	ZONA "B" dall'ormeggio n° 57 escluso a P.ta Ronco (terminal petroliferi esclusi) compreso S.Sabba	ZONA "C" Terminal Petroliferi (SIOT, SHELL)
Oltre	fino	Euro	Euro	Euro
30.000	35.000	6.522,05	10.160,77	14.849,52
35.000	40.000	7.023,48	10.848,49	15.753,07
40.000	45.000	10.033,69	11.396,26	16.656,14
45.000	50.000	10.535,71	12.048,54	17.608,97
50.000	55.000	11.037,25	12.700,84	18.562,27
55.000	60.000	11.538,79	13.421,75	19.616,10
60.000	65.000	12.542,35	14.245,56	20.820,17
65.000	70.000	13.545,91	18.536,18	27.090,87
70.000	75.000	14.548,98	19.394,25	28.345,19
75.000	80.000	16.054,09	19.908,89	29.602,62
80.000	85.000	17.057,65	21.110,07	30.853,39
85.000	90.000	18.060,73	21.968,20	32.108,18
90.000	95.000	19.064,30	22.929,73	33.512,31
95.000	100.000	20.067,38	23.890,77	34.916,92
100.000	105.000	21.070,95	24.714,59	36.121,47

Alle navi con oltre 105.000 G.T. si applica una maggiorazione di Euro 1.061,81 per ogni 5.000 G.T. in più per le zone "A" e "B" e di Euro 1.274,38 per ogni 5.000 G.T. in più per la zona "C".

Art. 13

La tariffa "a corpo", applicata per ciascuna nave, è comprensiva di entrambe le manovre di entrata e di uscita dal porto, della fornitura del cavo da parte dei rimorchiatori nonché delle eventuali maggiorazioni per fuori orario, per il sabato e le festività. Per le manovre prestate alla medesima nave, ma ordinate da soggetti diversi (Agenzia / Armatore / Noleggiatore, ecc) la tariffa, ai fini della fatturazione, salva richiesta diversa, verrà divisa per il numero totale di rimorchiatori utilizzati ed il quoziente verrà moltiplicato per quello dei rimorchiatori impiegati rispettivamente nella manovra di arrivo ed in quella di partenza.

Art. 14

Per il rimorchio di navi con macchina inattiva si applica la maggiorazione del 25% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all' art. 13.

Art. 15

Per la mancata prestazione dei rimorchiatori già allontanatisi dal proprio ormeggio o disponibili sottobordo, dipendente da "fatto nave", sarà dovuto un compenso pari al 15% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all' art. 13.

Art. 16

Qualora il rimorchiatore per "fatto nave" rimane in attesa a disposizione per un periodo superiore ad un ora sarà dovuto un compenso pari al 25% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all' art. 13.

Art. 17

Per i movimenti delle navi tra ormeggi lungo la stessa banchina, effettuati in proseguimento senza sgancio dei cavi di rimorchio, si applica la tariffa prevista dall' art. 12 ridotta del 50%.

Per i movimenti delle navi tra ormeggi diversi si applica la tariffa prevista dall' art. 12.

Art. 17 bis

Alle navi traghetto RO-PAX si applicano, in alternativa alle tariffe di cui agli art. 1 e 12 della presente ordinanza, le seguenti tariffe:

GT Oltre	GT Fino	Euro
-	1.000	160,88
1.000	1.500	243,51
1.500	2.500	316,01
2.500	3.500	412,62
3.500	5.000	481,73
5.000	10.000	599,63
10.000	15.000	716,17
15.000	20.000	895,33
20.000	25.000	1.054,30
25.000	30.000	1.229,21
30.000	35.000	1.383,12
35.000	40.000	1.543,54
40.000	45.000	1.703,96
45.000	50.000	1.864,38
50.000	55.000	2.024,78

Alle navi di stazza superiore a 55.000 GT si applica una maggiorazione di Euro 158,96 per ogni ulteriore scaglione di 5000 GT

La tariffa si applica per ciascun rimorchiatore impiegato nella manovra ed è comprensiva della fornitura del cavo da parte del rimorchiatore.

A tali tipologie di nave si applicano le disposizioni di cui agli artt da 3 a 11 della presente ordinanza.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE NAVI

Art. 18

Per le navi portacontainers di linea, che nel corso della manovra utilizzano l'elica di prora, viene riconosciuta la riduzione del 20% sulle tariffe di cui agli artt. 1 o 12.

Art. 19

Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni Armatoriali di rilevanza nazionale e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori

Art. 20

La manovra ha inizio quando viene dato / preso il cavo di rimorchio o comincia la manovra a spinta e finisce quando il cavo viene sganciato o termina la manovra a spinta.

Art. 21

Nel caso di movimenti tra le zone "A", "B", e "C", la tariffa sarà determinata dalla zona nella quale vige l'aliquota maggiore.

Art. 22

Per la fornitura di vapore, energia elettrica, acqua ed aria compressa, si applica una tariffa oraria di Euro 252,50 per ciascun rimorchiatore.

Art. 23

Per le prestazioni di assistenza e sicurezza a navi all'ormeggio, la relativa tariffa verrà concordata tra la Società Concessionaria e la nave.

Art. 24

Se non altrimenti indicato, le maggiorazioni e le riduzioni sono computate sulla tariffa base.

Art. 25

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti all'impresa esercente il servizio di rimorchio dagli articoli 106 e 491 del Codice della Navigazione.

Art. 26

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società Concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione.

Art. 27

Le fatture per i servizi previsti dalle presenti tariffe, corredate dal Buono di Rimorchio firmato dal Comandante della nave, oppure da altro rappresentante dell'armatore, con indicazione dei servizi prestati, verranno sottoposte al visto di conformità dell'Autorità Marittima, nel caso una delle parti interessate lo richieda.

In caso di mancato pagamento delle fatture l'Utente sarà tenuto a depositare presso l'Autorità Marittima la somma contestata. E' fatto, inoltre obbligo all'impresa esercente il servizio di rimorchio di comunicare prontamente all' Autorità Marittima gli eventuali casi di controversie che dovessero insorgere in relazione all' applicazione delle presenti tariffe.

Art. 28

La stazza lorda internazionale (G.T.) della nave, per l' applicazione della tariffa relativa, sarà desunta come specificato nel seguente articolo:

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato;
- b) per le navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na. S.p.A.) ha all' uopo predisposta e di seguito riportata:

$$G.T. = K1 \times V$$

dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } V$

(VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale)

Qualora non risultasse possibile l' applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa

$$G = VE \times a$$

Dove $VE = L \times B \times H$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a

H = Altezza a murata dal fondo del ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o

a = F (VE) da calcolare con l' interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

fino a	valore di VE	valore di a
	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,3
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

Art. 29

Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per le NAVI TRAGHETTO il valore della stazza

TRAGHETTI PASSEGGERI (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,69
TRAGHETTI MERCI (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Containers Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)	0,85
NAVI PASSEGGERI	0,40

